

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E IL POLITECNICO DI MILANO – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA “CENSIMENTO E MAPPATURA DELLE TUBAZIONI IDRICHE INTERRATE IN CEMENTO-AMIANTO, INTEGRAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E DEFINIZIONE DI CRITERI METODOLOGICI E MODELLI PER LA GEOREFERENZIAZIONE DELLE RETI E IL TRACCIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA, NELL’AMBITO DELL’EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE GE.M.A.”

TRA

La Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, Codice Fiscale 80050050154 (di seguito indicata come Regione), qui rappresentata dal Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Welfare, Dott. Mario Giovanni Melazzini, domiciliato per la carica presso la sede di Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, autorizzato alla firma del presente atto in attuazione della DGR n. del

E

Il Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, con sede in Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150, P. IVA 04376620151 (di seguito indicato come Politecnico), rappresentato dal Direttore pro tempore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Prof. Attilio Alberto Frangi, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera c) dello Statuto del Politecnico di Milano, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 623/2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 e ai sensi dell’art. 4, comma 6 del Regolamento per le prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 13298, repertorio n. 231708/l/1 del 30 settembre 2024

Regione e Politecnico saranno altresì qui di seguito indicati singolarmente come “Parte” e collettivamente come “Parti”

PREMESSO CHE:

- l’attuale quadro normativo nazionale promuove l’integrazione delle informazioni derivanti da dati ambientali e sanitari per il miglioramento delle conoscenze su rischi ambientali e salute e loro relazioni”, evidenziando che la lettura integrata dei dati ambientali e sanitari e favorisce il dialogo, la collaborazione e la condivisione di esperienze tra tutti i soggetti interessati dei settori Ambiente e Salute”;
- in coerenza con l’Accordo Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti 5CU/2016, Regione Lombardia ha implementato il sistema informativo per la Gestione Manufatti in Amianto “Ge.M.A.” con la funzionalità “uso indiretto” che consente la rilevazione delle tubazioni idriche in cemento amianto;

- le reti idriche interraste sono rappresentate in modalità georeferenziata nel Catasto regionale delle infrastrutture e delle reti denominato Multiplan;
- le informazioni caricate nell'ambito del flusso dati Ge.M.A., con particolare riferimento alla presenza di amianto in matrice compatta nelle tubazioni idriche interraste, presentano elementi di parziale disomogeneità rispetto ai dati disponibili nel sistema Multiplan;
- la presentazione di un piano di bonifica della rete idrica, ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 81/2008 deve recare l'esatta identificazione del luogo in cui si svolge e che, pertanto, il censimento delle tubazioni ad estensione lineare deve consentire di individuare con precisione la sede delle attività;

EVIDENZIATO CHE al fine di garantire un efficace supporto ai processi decisionali regionali e allo scopo di rafforzare la capacità di governo del rischio associato alla presenza di tubazioni in cemento-amianto nel sottosuolo lombardo, occorre strutturare la verifica incrociata dei flussi informativi Ge.M.A. e Multiplan, idonea a garantire solidità e certezza dei dati,

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- il Politecnico di Milano dispone, al proprio interno, delle competenze necessarie per garantire un concreto supporto allo studio oggetto del presente accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, svolgendo attività di sviluppo capaci di integrare e valorizzare il rapporto tra approfondimenti analitico-teorici e applicazioni progettuali;
- le attività di ricerca del Politecnico di Milano riguardano le infrastrutture civili e idrauliche per la gestione del territorio e dell'ambiente, ambiti strettamente coerenti con le competenze richieste per la realizzazione del progetto oggetto del presente accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni;

EVIDENZIATO INFINE CHE:

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi di collaborazione per lo svolgimento congiunto di attività di interesse comune, anche di natura tecnico-scientifica, al fine di assicurare una più efficace ed economica azione amministrativa;
- Regione Lombardia ed il Politecnico di Milano dispongono di risorse umane, strumentali e culturali, nonché conoscenze, esperienze e professionalità che metteranno a disposizione per l'esecuzione e il buon esito della ricerca comune prevista dal presente accordo di collaborazione e condividono un comune interesse nella realizzazione di tali finalità;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni (di seguito Accordo).

Art. 2 – Oggetto e finalità

Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione del progetto di ricerca denominato “Censimento e mappatura delle tubazioni idriche interrato in amianto: la verifica dei dati incrociati del flusso gestione manufatti in amianto, DDGS 1785 del 04/03/2014, Ge.M.A.”, (allegato 1) finalizzato all’analisi e alla verifica incrociata dei flussi informativi relativi alla presenza delle tubazioni idriche interrato in cemento-amianto nel territorio regionale.

Il progetto è volto a verificare la qualità, la coerenza e la solidità delle informazioni presenti nel sistema informativo Ge.M.A., quale anagrafica di riferimento per la gestione degli interventi di bonifica, mediante confronto con le informazioni disponibili nel Catasto regionale delle infrastrutture e delle reti (Multiplan), al fine di garantirne la congruenza e l’affidabilità.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali di tutela della salute pubblica e dell’ambiente ed è orientata al rafforzamento della capacità di governo del rischio connesso alla presenza di infrastrutture idriche interrato contenenti amianto.

Art. 3 - Output

Il progetto di ricerca comporta lo svolgimento della verifica incrociata dei flussi informativi relativi alle tubazioni idriche interrato contenenti amianto, mediante analisi e confronto tra i dati presenti nel sistema informativo Ge.M.A., quale anagrafica di riferimento per la gestione degli interventi di bonifica, e le informazioni disponibili nel Catasto regionale delle infrastrutture e delle reti (Multiplan), al fine di valutarne coerenza, qualità, tracciabilità e congruenza.

Costituisce altresì esito del progetto l’elaborazione di una proposta strutturata volta al rafforzamento della solidità e della certezza del dato, nonché alla definizione di criteri tecnici per l’individuazione e l’identificazione univoca dei tratti di tubazioni idriche interrato contenenti amianto e dei relativi interventi, assumendo il metro lineare quale unità minima di riferimento e valorizzando le informazioni contenute nei piani di lavoro di cui all’art. 256 del d.lgs. 81/2008.

Art. 4 – Referenti

La responsabilità scientifica delle attività è affidata:

- per Regione al Dott. Danilo Cereda, Dirigente U.O. Prevenzione, DG Welfare;
- per il Politecnico al Prof. Stefano Malavasi, responsabile scientifico delle attività di ricerca.

L’eventuale sostituzione dei referenti dovrà essere comunicata tempestivamente mediante posta elettronica certificata indirizzata alla controparte, utilizzando i recapiti indicati al successivo art. 20.

Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnico-scientifica riguardanti il presente Accordo dovranno essere trasmessi ai referenti sopra indicati, agli indirizzi indicati al successivo art. 20.

Sottoscrivendo il presente Accordo, i referenti scientifici dichiarano espressamente di conoscere e accettarne le clausole e si impegnano a rispettare gli obblighi da esso derivanti.

Art. 5 – Impegni di Regione

La Regione, nell’ambito del presente Accordo e per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 2, si impegna a:

- mettere a disposizione del Politecnico i dati, le informazioni e la documentazione in proprio possesso, utili allo svolgimento delle attività di analisi e verifica dei flussi informativi, con particolare

riferimento al sistema Ge.M.A. e alle informazioni disponibili nel sistema Multiplan, nel rispetto delle competenze istituzionali e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

- garantire il necessario supporto istituzionale allo svolgimento delle attività progettuali, anche avvalendosi del contributo delle ATS, DIPS, Servizi di igiene Pubblica, anche per eventuali accertamenti in loco, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali al fine di favorire l’interlocuzione con i soggetti coinvolti nei flussi e agevolare l’acquisizione e il confronto delle informazioni rilevanti;
- assicurare il coordinamento tecnico-istituzionale delle attività, attraverso i referenti individuati all’art. 4, garantendo il monitoraggio dello stato di avanzamento e la coerenza delle attività rispetto agli indirizzi regionali in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente;
- esaminare e approvare gli elaborati intermedi e finali prodotti nell’ambito del Progetto, ai fini della loro eventuale valorizzazione quale base tecnico-conoscitiva per il miglioramento della consistenza informativa del sistema Ge.M.A., fermo restando che ogni determinazione amministrativa conseguente resta di competenza esclusiva della Regione.

Art. 6 – Impegni del Politecnico

Il Politecnico, nell’ambito del presente Accordo e per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2, si impegna a:

- svolgere le attività di ricerca previste dal Progetto, in coordinamento con la Regione, garantendo adeguato rigore metodologico, coerenza scientifica e rispetto delle tempistiche concordate;
- analizzare e ricostruire lo stato dell’arte dei flussi informativi esistenti, con riferimento ai database regionali e agli archivi dei soggetti coinvolti, individuando criticità e incoerenze in termini di qualità, tracciabilità e congruenza dei dati presenti nel sistema Ge.M.A., anche rispetto alle informazioni disponibili nelle ulteriori basi dati regionali;
- effettuare la verifica della consistenza e della qualità dei dati relativi alle tubazioni idriche interrato contenenti amianto nel territorio regionale, predisponendo una relazione tecnica contenente l’esito delle analisi svolte e la quantificazione delle criticità rilevate;
- definire criteri tecnico-metodologici e indicazioni operative finalizzate al rafforzamento della solidità e della coerenza informativa del sistema Ge.M.A., anche mediante proposta di modalità per l’identificazione univoca dei tratti oggetto di intervento, assumendo quale unità minima di riferimento il metro lineare;
- redigere un report finale delle attività svolte e dei risultati conseguiti, contenente le soluzioni individuate e le indicazioni tecnico-operative utili alle Parti per il miglioramento della consistenza informativa del sistema Ge.M.A., assicurando altresì, congiuntamente alla Regione, la restituzione dei risultati agli enti coinvolti mediante momenti di confronto tecnico, informativo e divulgativo.

Art. 8 – Durata e recesso

Il presente Accordo entra in vigore alla data di stipula, laddove per data di stipula si intende la data di apposizione dell'ultima firma, e avrà scadenza il 31 dicembre 2027, data entro la quale le Parti dovranno produrre la documentazione di cui all'art. 3.

L'Accordo si intenderà tacitamente risolto alla sua naturale scadenza, salvo che una delle Parti chieda una proroga con richiesta scritta e motivata che dovrà pervenire all'altra Parte mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato al successivo art. 20 almeno 1 (uno) mese prima della scadenza e l'altra Parte accetti per iscritto la proposta di proroga entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della stessa, trasmettendo tale accettazione alla controparte mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato al successivo art. 20. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo per sopravvenute modifiche normative o altre ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da trasmettere via posta elettronica certificata, agli indirizzi indicati al successivo art. 20, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, per gravi motivi in qualunque momento.

Nel caso di recesso della Regione, questa rimborserà al Politecnico le eventuali spese sostenute ed impegnate alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte di Regione debitamente rendicontate, in base all'accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Nel caso di recesso da parte del Politecnico saranno rendicontate le spese sostenute per le attività svolte e restituite alla Regione eventuali somme percepite e non rendicontate.

Art. 9 – Contributo per la collaborazione e modalità di trasferimento

Per il complesso delle attività descritte agli artt. 2 e 3 del presente Accordo, Regione riconoscerà al Politecnico un contributo complessivo pari a Euro 140.000,00 (Euro centoquarantamila/00) fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, in quanto l'oggetto dell'Accordo di collaborazione è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dalle Parti ed il contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario.

Tale contributo regionale potrà essere impiegato dal Politecnico per la copertura delle seguenti categorie di spesa:

- ore uomo di personale strutturato, ivi compresa la figura di tecnologo;
- borse di dottorato, contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca;
- spese di missione.

Il Politecnico si impegna a cofinanziare il Progetto con la somma complessiva di Euro 40.000,00; tale cofinanziamento corrisponde all'importo relativo al valore (costo reale, IRAP inclusa) delle ore uomo di lavoro impiegate dal Politecnico per l'esecuzione delle attività previste dal Progetto. Il contributo verrà ripartito in tre tranche con la seguente modalità:

- **Euro 40.000,00**, ad avvenuta sottoscrizione del presente Accordo;
- **Euro 50.000,00**, entro il sesto mese dall'inizio delle attività, previa verifica dell'avanzamento delle fasi progettuali

- **Euro 50.000,00** ad accettazione da parte di Regione Lombardia, a seguito di verifica, del documento conclusivo riferito al corretto assolvimento di quanto stabilito ai precedenti art. 3 e 6, con la presentazione, da parte del Politecnico, della rendicontazione delle spese sostenute.

I versamenti avverranno a fronte di note di debito emesse dal Politecnico, che dovranno essere trasmesse dal Politecnico a Regione mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato al successivo art. 20.

Regione corrisponderà il contributo al Politecnico tramite il pagamento sul seguente conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia, intestato al Politecnico di Milano:

Girofondo su contabilità speciale n. 06024

IBAN: IT29G0100004306TU0000006024

Regione effettuerà il trasferimento del contributo entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle note di debito presentate dal Politecnico, fatto salvo, con riferimento al saldo, quanto successivamente previsto in merito al rendiconto documentato delle spese sostenute.

Nel caso in cui, in occasione delle singole rate, non venga rendicontata dal Politecnico l'intera somma prevista per la rata oggetto della richiesta di erogazione, la somma eventualmente non spesa potrà essere rendicontata con le successive rate, garantendo pertanto la disponibilità dell'intero contributo per tutta la durata dell'Accordo, salvo che il contributo complessivo non sia interamente rendicontato con la rendicontazione finale.

Il Politecnico si impegna a:

- non beneficiare, per le attività oggetto del presente Accordo, di contributi che risultino, ai sensi di altre norme regionali, nazionali o comunitarie, incompatibili con il contributo che sarà erogato da Regione;
- mantenere per dieci anni, decorrenti dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione inerente i giustificativi di spesa e i pagamenti effettuati e a consentire, se richiesto, l'accesso a tali documenti e la loro verifica da parte di Regione o di organi a ciò legittimati per legge.

Qualora, per causa imputabile al Politecnico, la documentazione di rendicontazione e ogni altra richiesta non venisse dallo stesso prodotta in maniera completa, oppure venissero giustificati costi e spese di importo inferiore a quello del contributo, Regione si riserva di ridurre in misura proporzionale la propria contribuzione e/o di richiedere in tutto o in parte la restituzione di eventuali acconti erogati in misura superiore agli importi dovuti al Politecnico.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente accordo di collaborazione.

Qualora le transazioni relative al presente accordo di collaborazione siano eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia, il presente accordo di collaborazione si intende risolto di diritto.

Il DICA comunica che il conto dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 è il seguente:

Banca d'Italia – Tesoreria Unica

Girofondo su contabilità speciale n. 06024

IBAN: IT29G0100004306TU0000006024

intestato al Politecnico di Milano

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto sono:

– Dott. Raffaele Sorrentino – C.F. SRRRFL66D23F839H;

– Dott. Michele Polverino – C.F. PLVMHL71A19B963K.

Le Parti convengono che quanto previsto nel presente articolo esaurisce integralmente gli obblighi in materia di modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'esecuzione dell'Accordo, non essendo previsti conti correnti dedicati in via esclusiva, strumenti di pagamento diversi né ulteriori dichiarazioni o adempimenti rispetto a quelli espressamente disciplinati nel presente atto.

Art. 11 - Copertura assicurativa

Il Politecnico garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi del Politecnico e dello stesso personale.

Regione garantisce analoga copertura assicurativa in caso di infortuni dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività nonché per responsabilità civile verso terzi della Regione e del personale e collaboratori della stessa.

Articolo 12 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti convengono fin da ora che le attività oggetto del presente Accordo non sono di tipo sperimentale e non comportano esposizione al rischio.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo di collaborazione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza.

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza, che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni sono attribuiti al datore di lavoro committente; la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante, mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della struttura di provenienza.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 - Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a trattare come riservate e confidenziali tutte le informazioni ricevute nell'ambito di esecuzione del Progetto, nonché a proteggere tali informazioni con il principio di buona fede, usando precauzione e tutela non inferiori a quelle utilizzate per le proprie informazioni confidenziali e comunque con un livello di diligenza necessaria in conformità alla natura delle stesse.

Per "informazioni confidenziali" (di seguito indicate come "Informazioni Confidenziali") si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile (scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma tangibile), tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole, conoscenze, ritrovati, brevettati o brevettabili, know-how e, in genere, qualsiasi notizia di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, di titolarità delle Parti comunicate per l'esecuzione del Progetto per iscritto o trasmesse fisicamente. Tali Informazioni Confidenziali sono comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la specifica dicitura "Confidenziale". Qualora siano trasmesse oralmente, dovranno essere riassunte ed indicate come Confidenziali, antecedentemente alla loro trasmissione ovvero con successiva comunicazione scritta da trasmettere alla Parte ricevente entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla loro rivelazione.

Le Parti, sotto la propria responsabilità, si impegnano a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi dallo scopo del presente Accordo le Informazioni Confidenziali che saranno da esse fornite e/o rivelate o comunque acquisite nell'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Accordo.

In particolare, le Parti si impegnano a:

- a) mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali;
- b) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente per l'effettuazione delle attività oggetto del presente Accordo;
- c) non copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni Confidenziali;
- d) non depositare domande di privative industriali aventi ad oggetto le Informazioni Confidenziali;
- e) limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustificano la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali e purché legati da vincoli di riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Accordo.

Rimane inteso che le Parti, all'interno della propria organizzazione, dovranno utilizzare un livello di sicurezza, nelle modalità di trasmissione e conservazione delle Informazioni Confidenziali, quantomeno equivalente a quello impiegato per le proprie Informazioni Confidenziali.

Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità qui stabilite non si applicano alle informazioni che:

- a) siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell'arte prima o al momento in cui vengono comunicate alla Parte ricevente;
- b) diventino di pubblico dominio dopo essere state comunicate alla Parte ricevente, per fatto non imputabile alla stessa;
- c) siano state acquisite senza vincoli di segretezza da terzi;
- d) siano state sviluppate indipendentemente dal proprio personale che non ha avuto accesso alle Informazioni Confidenziali.

Nel caso in cui una delle Parti sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti o altri provvedimenti emessi dall'autorità pubblica a svelare le informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, la Parte oggetto del provvedimento dovrà informare la controparte al fine di consentirle di fare opposizione ai suddetti provvedimenti e – se richiesta – dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la Parte è legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti.

Fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge, le Parti assicurano la regolarità dell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente clausola di riservatezza.

Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità stabiliti nel presente Accordo cesseranno con il termine dell'Accordo stesso.

In caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente Accordo, la Parte ricevente dovrà:

- a) restituire alla Parte divulgante, o ad altra persona da questa designata, ogni copia di tutti i documenti, pareri, rapporti, commenti o analisi degli stessi che contengano Informazioni Confidenziali;
- b) cancellare o distruggere qualsiasi informazione registrata su computer o su altro strumento posseduto, custodito o controllato, fatta eccezione per le copie contenute nei sistemi di archiviazione automatica.

In tal caso, qualora l'informazione venga ripristinata, sarà onere di tale Parte eliminarla.

Gli obblighi di cui al precedente comma non si applicano alle Informazioni Confidenziali di cui si dovrà mantenere copia in forza di un obbligo di legge.

La Parte ricevente dovrà comunicare alla Parte divulgante eventuali divulgazioni delle Informazioni Confidenziali di cui sia venuto a conoscenza.

Le informazioni fornite dalla Parte divulgante e quelle che non possano, con o senza elaborazione, essere derivate dalle Informazioni Confidenziali sono e resteranno di proprietà esclusiva della Parte divulgante. La Parte ricevente non acquisirà alcun diritto, proprietà o licenza sulle Informazioni Confidenziali della Parte divulgante.

Il Politecnico non può escludere che vi siano al suo interno ricercatori che, autonomamente e senza avere accesso alle informazioni riservate e confidenziali di Regione, stiano effettuando ricerche nello stesso campo di attività oggetto del presente Accordo. Pertanto, Regione riconosce che le presenti obbligazioni di riservatezza e confidenzialità sono limitate, per quanto riguarda il Politecnico, al gruppo di ricerca composto da: Prof. Stefano Malavasi, e Ing. Giacomo Ferrarese. Qualsiasi variazione nella composizione del gruppo di ricerca sarà comunicata dal Politecnico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato al successivo art. 20

Il Politecnico non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provi che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

Fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave, le Parti convengono che eventuali azioni di risarcimento per i danni subiti da Regione, nonché da suoi clienti e/o terzi e derivanti da responsabilità contrattuale, extracontrattuale o a qualunque altro titolo (con riferimento al danno emergente e al lucro cessante) per la violazione degli obblighi di confidenzialità di cui al presente accordo non potranno in nessun caso eccedere, cumulativamente e compreso qualunque costo o spesa connessi, il contributo previsto dall'Accordo stesso, quantificato in Euro 140.000,00 (Euro centoquarantamila/00).

Il Prof. Stefano Malvasi assume, per conto del Politecnico, il ruolo di gestore delle informazioni riservate e confidenziali e pertanto sottoscrive il presente Accordo per presa in carico degli obblighi e delle responsabilità conseguenti.

Art. 14 – Proprietà intellettuale

Le Parti concordano che tutte le informazioni pregresse rispetto all'avvio del Progetto e condivise per lo svolgimento dello stesso restano di proprietà esclusiva della Parte che ne è titolare, fermi restando i vincoli di riservatezza a carico della controparte e che niente di quanto previsto nel presente Accordo implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione alla proprietà intellettuale preesistente.

Resta inteso che il Politecnico mantiene la titolarità dei soli diritti relativi ad eventuali metodi, dati, strumenti o know-how preesistenti utilizzati nello svolgimento delle attività, senza che ciò limiti il diritto di Regione di diffondere e utilizzare liberamente i risultati finali della collaborazione.

I risultati e le informazioni ottenuti a seguito dell'elaborazioni dei dati condivisi tra le Parti per la realizzazione del Progetto sono di proprietà delle Parti. Le Informazioni Confidenziali potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta della Parte divulgante e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente Accordo.

I risultati, i contenuti e i documenti prodotti quale elaborato finale del Progetto saranno condivisi tra le Parti e saranno resi pubblicamente accessibili.

Le Parti riconoscono che tali materiali saranno resi pubblicamente accessibili, anche mediante pubblicazione sui canali istituzionali regionali, e potranno essere liberamente utilizzati e divulgati dalle Parti per finalità istituzionali, informative, formative e di supporto tecnico-operativo agli enti del sistema sanitario e ai soggetti interessati.

Benché, in forza del presente Accordo, non sia – per quanto ragionevolmente definibile al momento della sottoscrizione – previsto lo svolgimento di attività rivolte al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione ovvero tutelabili attraverso privative industriali, le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare sugli eventuali risultati suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. Le Parti convengono inoltre sin d'ora ed accettano che tutti i risultati della ricerca, gli eventuali relativi diritti

di proprietà intellettuale o le sue utilizzazioni industriali spetteranno in comproprietà, in ragione del contributo apportato da ciascuno alla ricerca, alle Parti e che nella stessa misura saranno ripartiti tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di tali diritti. Le Parti convengono che la gestione e l'uso dei diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca sarà regolato da apposito accordo, redatto nel rispetto dei regolamenti e delle policies delle Parti in materia di proprietà intellettuale.

Le Parti si impegnano a garantire che la documentazione prodotta non contenga dati personali eccedenti rispetto alle finalità dell'Accordo e che l'eventuale trattamento di dati personali avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti danno atto che le attività oggetto del presente Accordo non comportano trattamenti di dati personali tali da determinare rischi specifici per la tutela della riservatezza, né profili critici in materia di protezione dei dati ai sensi della normativa vigente.

Art. 15 – Utilizzo del nome e del logo delle Parti

Qualora, nell'attuazione delle attività previste dal presente Accordo, dovesse rendersi necessario l'utilizzo del nome e/o del logo delle Parti, la Parte interessata all'utilizzo del nome e/o del logo dovrà presentare richiesta scritta di autorizzazione, da trasmettere via mail agli indirizzi indicati al successivo art. 20. Tale richiesta dovrà fare esplicito riferimento al presente Accordo e dovrà contenere una dettagliata descrizione dell'evento o del prodotto sul quale si vorrebbe comparisse il nome e il logo della controparte. Eventuale materiale disponibile a qualificare meglio la richiesta (locandina dell'evento, anche in bozza, e/o bozza del prodotto) dovrà essere allegato alla richiesta. Il nome e/o il logo delle Parti potranno essere utilizzati solo in seguito ad esplicita e scritta autorizzazione.

Art. 16 – Codice Etico e di Comportamento

Regione dichiara di aver preso piena e completa visione del Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 16188/2024, prot. n. 268999/l/3 del 5 novembre 2024, pubblicato al seguente indirizzo: <https://www.normativa.polimi.it/strumenti/dettaglio-regolamento/codice-etico-e-di-comportamento>.

Il Politecnico dichiara di aver preso piena e completa visione del Codice di Comportamento di Regione, pubblicato al seguente indirizzo:

<https://www.normativa.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-04&atto.codiceRedazionale=13G00104¤tPage=1>

Le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente Accordo e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei suddetti codici, nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'Accordo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui le Parti si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi.

Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività del presente Accordo, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e/o in violazione dei codici suindicati, tali comportamenti costituiscono inadempimento contrattuale.

Art. 17 – Modifiche

Qualsiasi modifica le Parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti interessate, costituendone atto aggiuntivo, che sarà sottoscritto dai rappresentanti legali delle Parti previa approvazione della Giunta Regionale.

Art. 18 – Controversie

Le Parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Accordo. Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Art. 19 – Sottoscrizione, registrazione e bollo

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il presente Accordo, stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, i cui oneri saranno a carico della Parte richiedente la registrazione. Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Tariffa – Parte seconda, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,. L'imposta, nella misura di n. x (xxxx) marche da bollo del valore di Euro 16,00 (Euro sedici/00) cadauna, per un totale pari ad Euro xxx.00 (Euro xxxxx/00), è assolta in modo virtuale a cura del Politecnico, titolare dell'Autorizzazione Ministeriale n. 392144/92 del 20.04.1993 con successivo addebito della relativa spesa Regione mediante apposita nota di debito.

Art. 20 – Contatti

Le Parti di seguito specificano i contatti per la gestione scientifica ed amministrativa del presente Accordo:

Regione

Referenti:

Danilo Cereda

E-mail: Danilo_Cereda@regione.lombardia.it

PEC: welfare@pec.regione.lombardia.it

Referente scientifico: Prof. Stefano Malavasi

E-mail: stefano.malavasi@polimi.it

Aspetti amministrativi:

E-mail: contratti-dica@polimi.it

PEC: pecica@cert.polimi.it

Per richiesta autorizzazione utilizzo nome e logo del Politecnico: comunicazione@polimi.it e in copia conoscenza contratti-dica@polimi.it

Art. 21 – Gestione dei dati personali

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Ciascuna Parte agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento in relazione ai dati personali trattati nell'ambito delle rispettive attività.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengono trattati in conformità con la normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE n. 679/2016 (o GDPR), esclusivamente per le finalità dell'Accordo. Ciascuna Parte si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati, in conformità all'art. 32 del GDPR, documentandole ove richiesto.

Ciascuna Parte è responsabile di fornire l'Informativa agli interessati, come previsto dall'art. 13 del GDPR, per i trattamenti effettuati in proprio.

Detti dati potranno essere trattati per scopi statistici esclusivamente in forma anonima. La comunicazione a soggetti pubblici o privati sarà consentita unicamente quando lo scopo è compatibile con i fini istituzionali o contrattuali, previa verifica della conformità con la normativa applicabile.

Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (RPD) per il Politecnico di Milano è privacy@polimi.it. Punto di contatto del RPD per Regione è rpdl@regione.lombardia.it.

Art. 22 – Clausole finali

L'Accordo contiene la complessiva volontà delle Parti in merito all'oggetto dello stesso e sostituisce e supera, integralmente e a qualsiasi effetto, ogni precedente accordo, anche verbale, tra le stesse interlocutori.

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola dell'Accordo è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime.

Letto, approvato e sottoscritto

Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare

Il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Welfare

Dott. Mario Giovanni Melazzini

Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

Il Direttore pro tempore del Dipartimento

Prof. Attilio Alberto Frangi

F.to Attilio Alberto Frangi

Il Responsabile Gestionale del Dipartimento

Dott.ssa Daniela Rosa Fagnani

F.to Daniela Rosa Fagnani

Il Referente Scientifico

Prof. Stefano Malavasi

F.to Stefano Malavasi